



TRIBUNALE DI PADOVA

- Sezione penale -

Riunito in Camera di Consiglio il 11.12.2025 e così composto:

Presidente

Giudice

Giudice relatore

*Visto* il presentato in data 28.11.2025 dal difensore di fiducia di:

- [REDACTED] - indagata -

avverso il decreto del p.m. presso il Tribunale di Padova del 27.10.2025, con il quale è stato disposto il sequestro ex art. 253 c.p.p. dell'autovettura in atti analiticamente descritta;

*letti* gli atti del procedimento trasmessi dal p.m. in data 4.12.2025;

*fissata* l'udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., della quale è stata tempestivamente data comunicazione a tutti gli interessati;

*sentiti* gli interessati comparsi alla predetta udienza;

a scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza;

O S S E R V A

1. Con decreto del 27.10.2025, il p.m. ha disposto la non convalida del sequestro probatorio del veicolo [REDACTED] eseguito di propria iniziativa dalla p.g. in data 25.9.2025 per decorso dei termini di cui all'art. 253 c.p.p.; e, contestualmente, ne ha disposto il sequestro probatorio, ravvisando il fumus delicti del reato ex art. 186 co. 2 C.D.S. (desunto anche dal verbale di sequestro 25.9.2025 redatto dalla p.g.), ritenendo che il citato veicolo costituisse cosa pertinente al reato "*trattandosi di cose soggette a confisca ex art. 240 co. 2 n. 2 c.p.*".
2. Avverso tale decreto ha tempestivamente proposto riesame il difensore di fiducia dell'indagata [REDACTED] censurando, in sintesi: il difetto di motivazione in ordine alle esigenze

probatorie, rilevandosi inconferente il mero richiamo all'art. 240 co. 2 n. 2 c.p. in relazione al veicolo sottoposto a vincolo; la natura sostanzialmente preventiva (e non probatoria) del sequestro sul bene, disposto comunque anche in violazione dell'art. 223 c.d.s.; e rimarcando, in conclusione, il perdurante interesse al ricorso, anche a fronte dell'avvenuto "dissequestro" e restituzione del veicolo in data 3.12.2025, in relazione all'obbligazione concernente le spese di conservazione e custodia ex art. 150 co. 2 D.P.R. 115/2002.

3. Il riesame è fondato e il decreto impugnato va annullato.

Il Collegio ritiene che il riferimento all'art. 240 co. 2 n. 2 c.p., esplicitamente fatto in quest'ultimo, al fine di esporre le esigenze da soddisfare con l'apposizione del vincolo probatorio sull'autovettura sopra citata, non si attagli al reato ex art. 186 co. 2 C.D.S. ipotizzato; in disparte il prezzo del reato, va da sé infatti che l'autovettura non rientra tra quelle di cui sono vietate fabbricazione, porto, detenzione ecc. (c.d. res intrinsecamente criminose).

A fronte di ciò, il decreto si rivela quindi del tutto privo di motivazione in ordine alle specifiche esigenze probatorie, non immediatamente desumibili neppure dagli atti di indagine in esso richiamati – il precedente verbale di sequestro eseguito dalla p.g. e i suoi allegati –: dai quali, invero, si evincono i danni riportati tanto dall'automobile in sequestro, quanto da altri veicoli parcheggiati lungo la via e colpiti dal primo (del resto, la revoca del sequestro del primo, già disposta dal p.m., non risulta preceduta dall'espletamento di alcun accertamento di natura "tecnica" sul veicolo stesso).

Di qui l'annullamento del decreto impugnato.

Non occorre disporre la restituzione del veicolo in quanto, come detto, già disposta dallo stesso p.m. il 3.12.2025.

**P.Q.M.**

*Letti gli artt. 324 ss c.p.p.,*

**ANNULLA**

il decreto del p.m. presso il Tribunale di Padova del 27.10.2025

~~il predetto ricorrente al pagamento delle spese della presente procedura incidentale;~~

**MANDA**

alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 11.12.2025.

La Presidente

dott.ssa [redacted]

Il Giudice estensore

dott. [redacted]

Depositato in Cancelleria  
Padova, 12.12.25  
Il Cancelliere

2

IL CANCELLIERE ESPERTO  
[redacted]